

### Questioni pregiudiziali

1. Se l'istituzione di uno Stato che ha emesso un modulo A1 e che, d'ufficio — senza richiesta dell'istituzione competente dello Stato membro interessato — intende annullare/revocare o dichiarare nullo il modulo emesso, sia tenuta a svolgere una procedura di coordinamento con l'istituzione competente di un altro Stato membro, in analogia con le norme applicabili ai sensi degli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale <sup>(1)</sup>.
2. Se la procedura di coordinamento debba essere svolta ancora prima dell'annullamento/della revoca o della dichiarazione di nullità del modulo emesso, oppure se tale decisione di annullamento/revoca o di dichiarazione di nullità sia preliminare e provvisoria (articolo 16, paragrafo 2), e diventi definitiva nel caso in cui l'istituzione dello Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente al riguardo.

<sup>(1)</sup> GU 2009 L 284, pag. 1.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 30 giugno 2022 — Autoridade Tributária e Aduaneira / HPA — Construções, SA

(Causa C-433/22)

(2022/C 380/04)

Lingua processuale: il portoghese

### Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

### Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Resistente: HPA — Construções, SA

### Questione pregiudiziale

Se il punto 2 dell'allegato IV della direttiva IVA <sup>(1)</sup> osti a una disposizione di diritto nazionale secondo la quale l'aliquota IVA ridotta può essere applicata solo ai contratti d'opera di riparazione e ristrutturazione immobiliare in abitazioni private che siano abitate nel momento in cui sono effettuati tali interventi.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 luglio 2022 — P Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

(Causa C-442/22)

(2022/C 380/05)

Lingua processuale: il polacco

### Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

### Parti

Ricorrente: P Sp. z o.o.